



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 118 del 19/03/2019 – 16/05/2019 Udienza pubblica del 19/03/2019
Massima 1:	<p>Titolo Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Tutela dell'ambiente (valutazione ambientale strategica [VAS] - esenzione da VAS e da verifica di assoggettabilità per i piani urbanistici di dettaglio [PUD] che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale [PRG] vigente – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione - l'art. 12-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 6 aprile 1998, n. 11, inserito dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5, nella parte in cui consente di non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio (PUD) che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale vigente (PRG). Il comma 2, lettera a), dell'art. 6 del Codice dell'ambiente prevede una generalizzata e obbligatoria sottoposizione a VAS di tutti i piani elaborati nei settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, mentre il successivo comma 3 ne ipotizza una possibile esclusione, per le modifiche minori e in relazione a quei piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ma solo all'esito di un giudizio dell'autorità competente che valuti l'assenza di impatti significativi sull'ambiente. Il PUD è un piano che determina l'uso di piccole aree a livello locale e, inoltre, apporta modifiche minori ai piani urbanistici sovraordinati, la VAS è necessaria ove, all'esito della apposita verifica di assoggettabilità, l'autorità competente valuti che il PUD produca impatti significativi sull'ambiente. Non si può aprioristicamente e astrattamente affermare la inoffensività sull'ambiente di interventi in ragione della loro modesta entità, ma occorre concretamente accertare se questi sono in grado di produrre un impatto significativo sull'ambiente. Le disposizioni del Codice dell'ambiente configurano un complesso normativo idoneo a vincolare la potestà legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in tema di «tutela del paesaggio», prevista dall'art. 2, lettera q), dello Statuto speciale, ed in ogni caso deve essere esercitata nel «rispetto» delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 12-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), inserito dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali).</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; art. 2, lettera q), legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste).</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 6, commi 2, lettera a) e 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente).</p>
--------------	--

Massima 2:	<p>Titolo Ambiente – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta - esenzione da verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) per le varianti non sostanziali al piano regolatore generale (PRG) – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione - l’art. 16, comma 1, della legge regionale Valle d’Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall’art. 9 della legge regionale Valle d’Aosta n. 5 del 2018, che con il comma 1, stabilisce che «le varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS». Le varianti non sostanziali rientrano tra le modifiche minori ai piani di cui all’art. 6, commi 2, lettera a), e 3 del Codice dell’ambiente, al comma 3 si ipotizza una possibile esclusione dalla sottoposizione a VAS per le modifiche minori e in relazione a quei piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, ma solo all’esito di un giudizio dell’autorità competente che valuti l’assenza di impatti significativi sull’ambiente. La disposizione impugnata, invece, determina un’automatica esclusione dalla verifica di assoggettabilità e sottoposizione a VAS un’intera categoria di varianti al PRG, non prevista dalla legislazione statale. Le disposizioni del Codice dell’ambiente configurano un complesso normativo idoneo a vincolare la potestà legislativa della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in tema di «tutela del paesaggio», prevista dall’art. 2, lettera q), dello Statuto speciale, ed in ogni caso deve essere esercitata nel «rispetto» delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».</p>
-------------------	--

NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 11 del 1998, come sostituito dall’art. 9 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali).</p>
--------------	--



Parametri costituzionali

art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione;
art. 2, lettera q), legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

Altri parametri e norme interposte

art. 6, commi 2, lettera a), e 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

